



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

Ordinanza N.

8

Data di registrazione

03/05/2024.

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI, SCARPATE E TERRAPIENI LATISTANTI LE STRADE PUBBLICHE – ANNO 2024.-

IL SINDACO

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Considerato, inoltre, che la mancata pulizia dei fondi può creare anche problemi alla sicurezza della circolazione, limitando le condizioni di visibilità, relativamente ai terreni confinanti con le strade pubbliche;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo di incendi;

Vista la Legge 21.11.2000 n°353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi" ;

Vista la L.R. n° 51 del 22 dicembre 2017 "Norme di attuazione della L. 353/21-11-2000 – Legge Quadro in materia di incendi boschivi;

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 e ss.mm. in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Visto il titolo III del D. Lg.vo n.139 dell'8-03-2006 in materia di Prevenzione Incendi;

Visto il D. Lg.v.o 03/04/2006 n.152 Norme in materia ambientale e ss.mm.;

Visti gli art.449, 650 e 652 del codice penale;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto il D. L. 14/2017 conv. in L. 48/2017e ss.mm;

ORDINA

ART.1

Durante il **periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2024** è fatto divieto, in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Marano Principato:

- **Accendere fuochi;**
- **usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;**
- **esercitare attività pirotecnica senza la preventiva autorizzazione.**

ART. 2

I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi. **I predetti interventi di pulizia dovranno essere effettuati entro il 15 Giugno 2024 e ripetuti nel periodo indicato all'art. 1, su richiesta del personale addetto alla vigilanza, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine su indicato, senza indugio ed**

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.

U
 COMUNE DI MARANO PRINCIPATO
 Protocollo N. 0003695/2024 del 03/05/2024



Comune di Marano Principato

Provincia di Cosenza

Piazza Caduti in Guerra n. 1

ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

ART. 3

I concessionari di impianti esterni di gas liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.

SANZIONI

Per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza (mancato diserbo di aree incolte, potature) o per mancata osservanza di quanto stabilito nella presente ordinanza, sarà elevata una sanzione pecuniaria **da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 2.500,00** ai sensi dell'art.12, comma 2 lettera a) della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017;

Per chi effettua, **nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 30 Settembre 2024**, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli sarà elevata una sanzione pecuniaria **da un minimo di € 1.000 ad un massimo di € 5.000** ai sensi dell'art.12, comma 2 lettera b) della L.R. n. 51 del 22 dicembre 2017.

A carico degli inadempimenti, verrà, nel contempo, inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- | | |
|--|-------------------|
| <input type="checkbox"/> COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO | TEL. 115; |
| <input type="checkbox"/> CORPO FORESTALE | TEL. 1515; |
| <input type="checkbox"/> POLIZIA MUNICIPALE DI MARANO PRINCIPATO | TEL. 0984/858173; |
| <input type="checkbox"/> COMANDO STAZIONE CARABINIERI CASTROLIBERO | TEL. 0984/852394; |
| <input type="checkbox"/> QUESTURA DI COSENZA | TEL. 0984/898011; |

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comune.maranoprincipato.cs.it.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Cosenza, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Carabinieri Forestali Cosenza, alla Stazione Carabinieri di Castrolibero, ai locali Vigili Urbani, all'Ufficio Tecnico Comunale /Territorio-Ambiente e Protezione Civile, alla Regione Calabria Servizio Protezione Civile - Catanzaro.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Cosenza entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TAR Calabria e nelle modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.-

Sindaco

Giuseppe Salerno / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.